ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2427 del 13/05/2022
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società ATS MICROFUSIONE SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di Fonderia di seconda fusione, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via 1° Maggio n. 1/4, attualmente intestato alla società ATS MICROCAST SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2555 del 12/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici MAGGIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA[1]

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società **ATS MICROFUSIONE SRL** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di Fonderia di seconda fusione, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via 1° Maggio n. 1/4, attualmente intestato alla società ATS MICROCAST SRL

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società **ATS MICROFUSIONE SRL** (C.F. 04585540166 e P.IVA 04585540166) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[2]) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 3343/2015, Num. 1911/2015 P.G. n. 91133 del 17/07/2015 intestato alla società ATS MICROFOUND SRL (C.F. e P.IVA 02473950356) e rilasciato dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento Prot. n. 13086 del 02/09/2015, con scadenza di validità in data 01/09/2030, già volturato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5953 del 08/11/2017 alla società ATS MICROCAST SRL (C.F. e P.IVA 02473950356), per l'impianto destinato ad attività di Fonderia di Seconda Fusione sito in Comune di Sasso Marconi, via 1° Maggio n. 1/4.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.)

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

territorialmente competente per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale[3].

4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **ATS MICROFUSIONE SRL** (C.F. 04585540166 e P.IVA 04585540166) con sede legale in Comune di Bergamo (BG), via Natta n. 5, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 05/05/2022 (Prot. n. 7905) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale vigente, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di Fonderia di Seconda Fusione e sito in Comune di Sasso Marconi, via 1° Maggio n. 1/4, attualmente intestato alla società ATS MICROCAST SRL (C.F. e P.IVA 02473950356).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8268 del 10/05/2022 (pratica SUAP n. 2022/AUA03), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2022 al PG/2022/78163 e confluito nella **Pratica SINADOC 18844/2022**, ha trasmesso la comunicazione di voltura del vigente provvedimento A.U.A., a seguito dell'avvenuto affitto di ramo d'azienda, come dimostrato dall'Atto allegato alla domanda che risulta regolarmente registrato alla data del 25/02/2022.
- Unitamente a tale domanda e in allegato alla documentazione tecnica la Società comunicava anche una modifica dell'impianto di abbattimento a servizio dell'emissione E22, così come descritta nell'Allegato B Emissioni dell'AUA vigente.
- L'ARPAE-AACM a seguito dell'istruttoria svolta sulla documentazione tecnica descrittiva della modifica, ha valutato la stessa, ai sensi del disposto dell'art.2 comma 1 lett. f) e g) e dell'art. 6 del DPR 59/2013, come NON sostanziale senza necessità di modifica e/o aggiornamento dell'Allegato B Emissioni dell'AUA vigente.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, tenuto conto di quanto valutato riguardo alla modifica NON sostanziale sopradescritta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica

[3] Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Ambientale adottato dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 3343/2015, Num. 1911/2015 P.G. n. 91133 del 17/07/2015 e volturato con successivo atto DET-AMB-2017-5953 del 08/11/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 01/09/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE[4]. **Ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00**

Bologna, data di redazione 12/05/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali [5]
(*determina firmata digitalmente*) [6]

[4] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[5] Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

[6] Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Gestione Carpetta

IP: 3343 **ANNO:** 2015
Data creazione: **16/07/2015** ora: 15:36

CLASSIFICAZIONE:
11 . 19 . 0 . 0 . 0 . 0

"AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO, RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE" - - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

FASCICOLAZIONE:
N. 322 ANNO 2015
APERTO IL: **26/02/2015**
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
IN CARICO A:
(915) AMBIENTE

Documento: Det. Dirigenziale senza impegni di spesa

Num: 1911 **Anno:** 2015 **PG:** 91133 **Del:** 17/07/2015

☐ Riservato

Tipologia Atto: Autorizzazioni

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ATS-MICROFOUND S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di fonderia di

Settore: SETTORE AMBIENTE

Servizio: SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Ufficio: U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Firmatario: VALENTINA BELTRAME

L'Operatore SIRO ALBERTINI

CITTÀ
METROPOLITANA
di BOLOGNA

IP/ANNO 3343/2015

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ATS-MICROFOUND S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di fonderia di seconda fusione, ubicato nel Comune di Sasso Marconi in Via I Maggio n°1/4, c.a.p. 40037.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[1] alla società **ATS-MICROFOUND S.R.L.** per l'**impianto,** destinato ad **attività di fonderia di seconda fusione, ubicato nel Comune di Sasso Marconi in Via I Maggio n°1/4, c.a.p. 40037** che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione allo scarico (precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna[2] con PG n. 1508 del 10/01/2011 scaduta il 09/01/2015) in acque superficiali di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna[3]);
   - Proroga dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (PG n. 187948 del 17/12/2012 con scadenza al 26/11/2023) - art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna).

[1] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

[2] A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città Metropolitana di Bologna

[3] A decorrere dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Bologna ha provvisoriamente acquisito le funzioni amministrative della Provincia di Bologna

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[4];
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria [5];
5. Obbliga la società **ATS-MICROFOUND S.R.L.** a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[6];
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente;
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città Metropolitana di Bologna presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **ATS-MICROFOUND S.R.L.,** C.F. e P.IVA 02473950356, con sede legale a Bibbiano (RE) in via Giovanni Pascoli n°6 - c.a.p.42021, per l'ubicato in Comune di Sasso Marconi (BO) in Via I Maggio n°1/4 – c.a.p. 40037, ha presentato, nella persona di Marilena Gatta, procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, in data 14/02/2015 al Prot.n°2432 al SUAP del Comune di Sasso Marconi, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici scarico di acque reflue in acque superficiali ed emissioni in atmosfera originate da detto impianto;
- Il SUAP con propria note Prot.2963 e Prot.2972 del 24/02/24, pervenute alla Città Metropolitana di Bologna rispettivamente in data 26/02/2015 al P.G.n°25188 ed in data

[4] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013
[5] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
[6] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

27/02/2015 al P.G.n°25604 CL 11.19/322/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna, ad ARPA Distretto Urbano la domanda completa di tutta la documentazione necessaria per l'espressione dei pareri di competenza;

- ARPA Distretto Urbano con propria nota PGBO/2015/2767 del 02/03/2015, pervenuta alla Città Metropolitana di Bologna in data 03/03/2015 al P.G.n°27609 Cl 11.19/322/2015, ha espresso, in merito alla matrice scarico di acque reflue in acque superficiali, parere favorevole con prescrizioni per gli aspetti ambientali di competenza;
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°30978 del 10/03/2015 Cl 11.19/322/2015 ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A., attivando anche le proprie U.O. Settoriali competenti per scarichi ed emissioni in atmosfera ed il Settore Urbanistica del Comune di Sasso Marconi e restando in attesa del parere dei Soggetti competenti;
- Il Comune di Sasso Marconi con Prot. 3913 del 11/03/2015, pervenuto alla Città Metropolitana di Bologna in data 12/03/2015 al P.G.n°32720 Cl 11.19/322/2015, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'A.U.A. esprimendo anche la conformità dell'immobile con gli strumenti urbanistici vigenti;
- Il referente AUA della Città Metropolitana di Bologna, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva ed acquisiti i pareri delle competenti U.O. della Città Metropolitana di Bologna per la matrice scarico di acque reflue in acque superficiali e per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna,data di redazione 16/07/2015

Il Dirigente/Il Responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto ATS-MICROFOUND S.R.L.

via I Maggio n°1/4 - Comune di Sasso Marconi

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

SCARICO NEL CANALE DEL MAGLIO (CANALE ARTIFICIALE DI PROPRIETÀ PRIVATA ALIMENTATO DA ACQUE SUPERFICIALI DERIVATE DAL FIUME RENO CON CONCESSIONE RILASCIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO TECNICO BACINO RENO ALLA SOCIETÀ PROPRIETARIA) DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI COSTITUITO DALL'UNIONE DELLE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO ORIGINATE DURANTE LE VARIE FASI DEL PROCESSO PRODUTTIVO, CHE NON SUBISCONO TRATTAMENTI, DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PRECEDENTEMENTE SOTTOPOSTE A DEGRASSATORE E FOSSA IMHOFF E ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALLE AREE ESTERNE E DAI PIAZZALI SENZA NESSUN TRATTAMENTO.

Prescrizioni

a) Lo scarico di acque reflue industriali, nel punto di controllo finale, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 parte terza per gli scarichi in acque superficiali;

b) Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- le operazioni di spurgo delle fosse Imhoff e del degrassatore vengano eseguite, con frequenza almeno annuale e la relativa documentazione dovrà essere messa a disposizione degli organi di controllo;
- lo smaltimento dei materiali derivanti dalle operazioni di spurgo e pulizia delle reti fognarie sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente

normativa in materia di smaltimento rifiuti (D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii);

- lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- siano effettuate periodiche verifiche del copro idrico ricettore, in accordo con il soggetto proprietario del corpo idrico privato, nel tratto interessato dallo scarico dei reflui e siano attivate, quando necessario, operazioni di manutenzione e pulizia del ricettore a valle dello scarico al fine di mantenere la buona funzionalità idraulica ed evitare ristagni di acque di scarico che possono essere causa di inconvenienti ambientali;

c) Dovranno essere adottate idonee procedure di gestione degli eventi accidentali al fine della salvaguardia delle matrici ambientali;

d) Il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche, costruttive e di manutenzione eventualmente definite ed impartite dal Soggetto proprietario e gestore del Canale del Maglio in base alla concessione regionale di derivazione di acqua dal Fiume Reno;

e) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare alle Autorità competenti (Città Metropolitana di Bologna ed ARPA distretto Urbano) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque, con particolare attenzione alle previsioni di aumento del numero di abitanti equivalenti serviti al fine di prevedere e proporre l'adeguamento della potenzialità dei sistemi di trattamento esistenti oppure alle variazioni di ciclo produttivo che possano comportare la necessità di scaricare acque di lavorazione prevedendone un adeguato trattamento di depurazione;

f) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata.

Quantificazione spese istruttoria per scarico in acque superficiali

- Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa all'approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale (ora della Città Metropolitana di Bologna) e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano pari a €. 606,00 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 580,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica, le spese d'istruttoria dovute alla Città Metropolitana di Bologna per la matrice scarichi.

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Sasso Marconi:

- Scheda scarico aggiornata datata 11/02/2015

Altra documentazione tecnico-amministrativa di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e costituita dalla documentazione richiamata nei seguenti provvedimenti rilasciati a suo tempo dalla Provincia di Bologna:

- Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dello stabilimento Microfusione Stellite S.p.a., ora ATS-MICROFOUND S.R.L., e dello scarico (Allegato al presente atto);
- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G.n°1508/2011 del 10/01/2011 CL 11.4.5/85/201 0 e del relativo atto di modifica ed integrazione (Voltura intestazione) P.G.n°70958/201 1 del 21/04/2011 CL 11.4.5/81/2011. Tali atti, già in possesso dell'autorità di controllo Ambientale (ARPA), riportano l'elenco della documentazione tecnica di riferimento che individua lo scarico autorizzato.

Estratto C.T.R. In scala appropriata
con individuazione dell'area impianto e dello scarico:

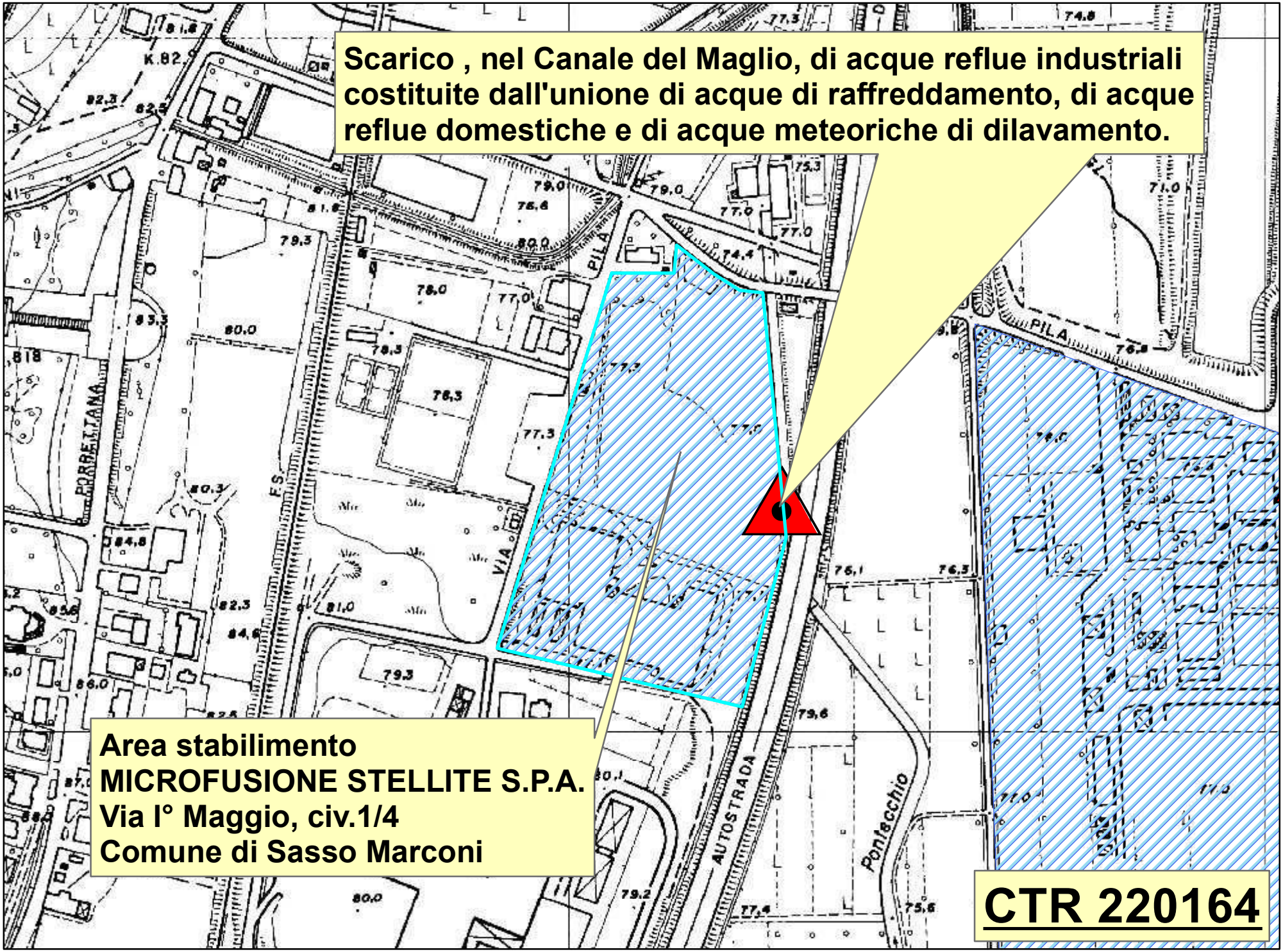
Scarico , nel Canale del Maglio, di acque reflue industriali costituite dall'unione di acque di raffreddamento, di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento.
Area stabilimento
MICROFUSIONE STELLITE S.P.A.
Via I° Maggio, civ.1/4
Comune di Sasso Marconi
CTR 220164
PORRETTANA
F.S.
VIA
PILA
AUTOSTRADA
Ponteacchio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

impianto ATS-MICROFOUND S.R.L.

via I Maggio n°1/4 - Comune di Sasso Marconi

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 492333 del 27/11/2008, aggiornato con PG n° 187948 del 17/12/2012, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n°59/2013.

SETTORE AMBIENTE - Servizio Tutela Ambientale - U.O. Procedimenti Autorizzativi
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna –

PROVINCIA DI BOLOGNA

PG n. 187948 del 17/12/12
Classifica 11.3.2.1
Fascicolo n. 309 / 2012

DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99- Aggiornamento dell'autorizzazione concessa con atto PG n°492333 del 27/11/2008 alla Ditta MICROFUSIONE STELLITE Spa volturato a nome ATS-MICROFOUND Srl per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Sasso Marconi, via I Maggio n° 1/4.-

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI
IL RESPONSABILE U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Premesso che, con atto PG n° 492333 del 27/11/2008, la Ditta MICROFUSIONE STELLITE Spa, poi volturato con Atto PG N° 105383 del 17/06/2011 a nome ATS-MICROFOUND Srl con sede legale in comune di Bibbiano (RE), Loc. Barco, via G. Pascoli n° 6 e stabilimento in comune di Sasso Marconi, via I Maggio n° 1/4, è autorizzata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n° 152/06, per l'impianto con emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fonderia di precisione a cera persa e produzione getti fusi in acciaio;

Vista la nota Prot. N° 14365 in data 17.09.2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 21/09/2012 (PG n°142599/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sasso Marconi, e vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta ATS-MICROFOUND Srl nella persona del gestore Bigliardi Marco, formulata in data 03/09/2012, per la modifica sostanziale dello stesso impianto con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Sasso Marconi, via I Maggio n° 1/4;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 22 novembre 2012 e che durante tale seduta è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 06/12/2012 agli atti con PG n° 184530/2012;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Sasso Marconi,

a g g i o r n a

l'autorizzazione PG n° 492333 del 27/11/2008;

e d a u t o r i z z a,

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre

normative vigenti, la Ditta ATS-MICROFOUND Srl alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di fonderia di precisione a cera persa e produzione getti fusi in acciaio, ubicato in Comune di Sasso Marconi, via I Maggio n° 1/4, prescrivendo quanto segue:

1) il vincolo per la Ditta ATS-MICROFOUND Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: PRESSE INIEZIONE CERE

Portata massima	2000	Nm^3/h
Altezza minima	8.00	m
Durata massima	14	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: ZONA MONTAGGIO CERE

Portata massima	9000	Nm^3/h
Altezza minima	7.30	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3

EMISSIONI E9 – E10 – E11
PROVENIENZA: FORNI PRERISCALDO GRAPPOLI

Portata massima	3800	Nm^3/h
Altezza minima	16.00	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3

Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	200	mg/Nm^3

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: FORNI DI COLATA

Portata massima	10200	Nm^3/h
Altezza minima	8.00	m
Durata massima	14	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	30	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	500	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche
Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. L'intervallo di lavoro tra la pressione di attivazione e di disattivazione dovrà essere compreso fra 30-60 mmI2_2O e dovranno essere sottoposti con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza.

EMISSIONI E13 – E14 – E37
PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO FORME FUSE

Portata massima	6000	Nm^3/h
Altezza minima	7.00	m
Durata massima	14	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

EMISSIONE E21
PROVENIENZA: VAPORI AUTOCLAVE DECERAZIONE GRAPPOLI

Portata massima	300	Nm^3/h
Altezza minima	11.30	m
Durata massima	7	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale).....	50	mg/Nm^3

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BO

Per il punto di emissione E21, non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: SABBIATURA, TRONCATURA, SMERIGLIATURA, SALDATURA

Portata massima	35000	Nm^3/h
Altezza minima	12.00	m
Durata massima	14	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: ad umido venturi

EMISSIONE E28
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	3600	Nm^3/h
Altezza minima	6.00	m
Durata massima	5	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3

EMISSIONE E33 BIS
PROVENIENZA: BANCO TAGLIO MATERASSINO SUPERWOOL607

Portata massima	1800	Nm^3/h
Altezza minima	8.00	m
Durata massima	2	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3

EMISSIONE E38
PROVENIENZA: ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE

Portata massima	1200	Nm^3/h
Altezza minima	11.00	m
Durata massima	3	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E39
PROVENIENZA: RIVESTIMENTO GRAPPOLI

Portata massima	24000	Nm^3/h
Altezza minima	12.00	m
Durata massima	21	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20	mg/Nm^3
Silice libera cristallina	2	mg/Nm^3
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl) ...	10	mg/Nm^3
Composti organici volatili (come C-org totale)	50	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI E40
PROVENIENZA: FORNO PRERISCALDO GRAPPOLI

Portata massima	3800	Nm^3/h
Altezza minima	8.00	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	200	mg/Nm^3

EMISSIONE E42
PROVENIENZA: PRESSE INIEZIONE CERE

Portata massima	8500	Nm^3/h

Altezza minima ..... 8.00 m
Durata massima ..... 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) ..... 50 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: separatore di gocce, prefiltro e filtro in fibra di vetro

---

EMISSIONI E15 – E16 – E17 – E18 – E19 – E23 – E24 – E25
PROVENIENZA: ASPIRATORI A PARETE
EMISSIONE E29
PROVENIENZA: VENTILATORE A PARETE
EMISSIONE 41
PROVENIENZA: SCARICO ARIA COMPRESSA AUTOCLAVE ALLUMINIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E34
PROVENIENZA: GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO REP. FINITURA DA 290 KW
EMISSIONI E35 – E36
PROVENIENZA: CALDAIE HOVAL RISCALDAMENTO REP.CONTROLLO E UFFICI DA 450 KW CIASCUNA (METANO)
EMISSIONE E43 - E44
PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO E UMIDIFICAZIONE REP. FORMATURA DA 485 KW e 115 KW (METANO)

Punti di emissione provenienti da impianti termici alimentati a metano per i quali non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazione della bassa potenzialità termica nominale.

EMISSIONI E1–E4–E5–E6–E7–E8–E20–E22bis–E26–E27–E30–E31–E32–E33

Punti di emissione eliminati.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che

verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006 o analizzatori automatici a celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto espressi come NO_2;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10787:1999 per la determinazione dell'acido fluoridrico;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI 10568:1997 per la determinazione della silice libera cristallina;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come

sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro).

2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

6) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto Urbano deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

7) La messa in esercizio dei punti di emissione E33bis, E40, E42 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.12.2013 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30.10.2013 tutte le prese di campionamento delle stesse emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

PROVINCIA DI BOLOGNA

8) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

9) La presente autorizzazione che costituisce aggiornamento dell'atto PG n° 492333 del 27/11/2008, ai sensi dell'art 269 commi 7 ed 8, ha validità fino al 26/11/2023, ossia 15 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione PG n° 492333 del 27/11/2008. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza..

10) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

11) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E2, E3, E9, E10, E11, E12, E39, E40, E42 e annuale per i punti di emissione E13, E14, E22, E28, E33bis, E37, E38.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia

cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

12) L'identificazione, da parte della Ditta ATS-MICROFOUND Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.

13) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale Urbano, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

Unità Operativa Procedimenti Autorizzativi
Responsabile P.O.
(Stefano Stagni)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.